

COMUNE DI PIGNATARO INTERAMNA **PROVINCIA DI FROSINONE**

CONVENZIONE PER L'INCARICO PER L'ISTRUTTORIA E LA VALUTAZIONE DELLE PRATICHE DI CONDONO EDILIZIO E SISMA DEL 7 e 11 MAGGIO 1984

contenente le norme e le condizioni che regolano l'incarico professionale di:
"Istruttoria e valutazione delle pratiche di condono edilizio e del sisma del 7 e 11
maggio 1984", come da incarico conferito con determinazione del Responsabile del
Servizio Tecnico-Urbanistico nr. **01** del **20 luglio 2016**

TRA

il **Comune di Pignataro Interamna** (FR), con sede legale in Pignataro Interamna, Via
Roma 6, partita IVA 81003050606, appresso indicato come "**Committente**",
rappresentato dal dott. **Benedetto Mario EVANGELISTA** nato a **Pignataro Interamna** il
04/11/1946, Responsabile del Servizio Tecnico del Comune di Pignataro Interamna

E

- ing. **Giuseppe EVANGELISTA**, nato a **San Giorgio a Liri** il **07/08/1960** residente a
Pignataro Interamna, cod. fisc.: **VNGGPP60M07H880R**, tel. **0776 949536**, cell. **338
8923916**, con studio professionale in **Pignataro Interamna**, Via **Roma 1**, iscritto all'Albo
dell'Ordine degli **Ingegneri** della Provincia di **Frosinone**, al nr. **667**,
che sarà appresso indicato come "**Professionista**";

si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1- Oggetto dell'incarico

Il Committente affida ai Professionisti, che accettano, l'incarico professionale di:
"Istruttoria e valutazione delle pratiche di condono edilizio e del sisma del 7 e 11
maggio 1984".

L'incarico consisterà nel procedere:

- all'istruttoria e valutazione, al controllo ed alla definizione delle pratiche inoltrate all'Ente
al fine di ottenere dal Responsabile del Servizio la concessione in sanatoria prevista dal
Capo IV[^] della legge 28 febbraio 1985 nr. 47 e successive modifiche ed integrazioni, art.
39 della legge n. 724 del 23/12/1994 nonché dall'art. 32 del D.L. 30 settembre 2003, n.
269 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 e L.R. n. 12 del
08/11/2004;

- all'istruttoria e valutazione, al controllo ed alla definizione delle pratiche di riparazione e/o
ricostruzione dei fabbricati danneggiati dal sisma del 7 e 11 maggio 1984, inoltrate all'Ente
al fine di ottenere i contributi previsti dall'Ordinanza n. 905/FPC del 17 febbraio 1987 e
successive modifiche ed integrazioni.

Art. 2 – Obblighi del Professionista

Il professionista opera in piena autonomia e stabilirà, di comune accordo, contatti periodici con il Responsabile del Servizio Tecnico e con il responsabile del Procedimento.

L'incarico sarà svolto dal Professionista sulla base di tutta la richiamata legislazione, intendendo con ciò che lo stesso procederà negli Uffici della Sede Comunale, in un locale prestabilito, negli orari di ufficio, e nei giorni e nelle ore che saranno concordati con il Responsabile del Servizio, all'esame di tutta la documentazione presentata dai richiedenti le concessioni in sanatoria e contributi sisma.

Per ogni singola pratica, verificherà la documentazione presentata dai richiedenti e, nei casi che essa sia incompleta, di comune accordo con il Responsabile del procedimento e con il Responsabile del Servizio Tecnico provvederà a comunicare ai richiedenti quanto eventualmente necessario all'integrazione documentale, in ottemperanza a quanto riportato nella precedente deliberazione di G.C. n. **123** del **10 luglio 2007** e successive modificazioni, verificando, in particolare la dovuta veridicità delle autocertificazioni e delle autodichiarazioni prodotte ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/10/2000, n. 445, onde poter procedere ad un successivo riesame; in seguito ad esso apporterà le eventuali correzioni all'oblazione dovuta e procederà al calcolo degli oneri concessori spettanti ad ogni richiesta, a norma di quanto disposto dal Capo IV[^], della legge 28 febbraio 1985 nr. 47 e successive modifiche ed integrazioni nonché dall'art. 32 del D.L. 30 settembre 2003, n. 269 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.

Il professionista correderà ogni pratica, completa di tutta la documentazione dovuta e delle ricevute dei pagamenti per gli importi dovuti, di una relazione esplicativa finale onde consentire al Responsabile del Servizio Tecnico di rilasciare o meno il permesso di costruire in sanatoria.

Il professionista si obbliga a rispettare gli impegni sopra indicati ed a prestare la propria opera, relativamente alle attribuzioni fin qui previste, con il massimo zelo e si impegnano altresì, ad esaminare tutte le pratiche presentate all'Ente entro i termini di efficacia della presente convenzione.

In caso di impugnativa in ogni sede, presterà, qualora fosse necessaria la sua collaborazione per l'approntamento di controdeduzioni.

Art. 3 – Obblighi dell'Amministrazione

L'Ente, per il tramite del Committente - Responsabile del servizio Tecnico, si impegna a fornire al Professionista tutta la documentazione occorrente per l'espletamento dell'incarico.

Art. 4 – Durata dell'incarico

L'incarico ha effetto susseguente alla scadenza della precedente convenzione e precisamente dal **01 luglio 2016** ed avrà la durata **fino al 31 dicembre 2016**.

Art. 5 – Compensi

Il committente pagherà al professionista il compenso di **€ 150,00**, comprensivo di INARCASSA al 4% ed I.V.A. 22% per ogni pratica di condono edilizio istruita in maniera completa, ad eccezione delle pratiche non sanabili.

Verranno ammesse al pagamento le sole pratiche di sanatoria che comporteranno introiti effettivi per l'Ente.

Il compenso non sarà dovuto per le pratiche dalla cui istruttoria sarà emerso che i richiedenti non hanno titolo per conseguire la sanatoria.

La liquidazione dell'onorario spettante verrà corrisposta al professionista ogni 20 pratiche definite a presentazione di regolare fattura da liquidare entro 60 giorni.

In caso di mancato pagamento nei termini suddetti si applicheranno gli interessi legali.

Per le pratiche relative al sisma del 7 e 11 maggio il committente pagherà al professionista il compenso di **€. 150,00**, comprensivo di INARCASSA 4% ed I.V.A. 22% per ogni parere definitivamente reso, fermo rimanendo l'applicazione delle norme speciali vigenti in materia.

Art. 6 - Risoluzione delle controversie

Tutte le controversie riguardanti l'applicazione della presente convenzione saranno deferite al Tribunale di Cassino.

E' escluso in ogni caso il ricorso al giudizio arbitrale.

Art. 7 – Domicilio

Ai fini della presente convenzione le parti eleggono domicilio presso la Residenza Comunale con sede in PIGNATARO INTERAMNA alla Via Roma, nr. 6.

Art. 8 - Validità della convenzione

La presente convenzione è senz'altro impegnativa, tanto per il Committente quanto per il Professionista, con la decorrenza indicata nella presente.

Art. 9 - Norma di rinvio

Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione si fa riferimento alle norme del codice civile vigenti in materia.

Art. 10 – Prestazione professionale soggetta ad I.V.A.

Il Professionista iscritto al relativo Albo professionale dichiara a tutti gli effetti di legge che la prestazione di servizio oggetto della presente convenzione viene effettuata nell'esercizio di arti e professioni (art. 5 D.P.R. 26/10/72, n. 633) e che, pertanto, ai sensi dell'art. 1 di detto Decreto è soggetta all'imposta sul valore aggiunto.

Art. 11 – Spese di registrazione

La presente convenzione, essendo contratto di prestazione professionale ai sensi dell'art. 2230 del codice civile, sarà sottoposta a registrazione ai sensi di quanto stabilito dall'art. 5 del D.P.R. n. 131 del 26/04/1986 solo in caso d'uso, trattandosi di prestazione assoggettata ad IVA. In caso di registrazione della convenzione le spese relative saranno a carico del professionista.

Letto, confermato ed approvato.

Pignataro Interamna, li _____ 2016.

Il Responsabile del Servizio
Dott. Benedetto Mario Evangelista: _____

Il professionista
Ing. Giuseppe Evangelista: _____